



Principali novità in materia fiscale e agevolativa contenute nella Legge di bilancio 2017

	CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DISPOSIZIONI ATTUATIVE	Con il DM 6.12.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.12.2016 n. 298, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le spese per sistemi di videosorveglianza e allarme, di cui all'art. 1 co. 982 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
AMBITO APPLICATIVO	<p>L'agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese dirette alla prevenzione di attività criminali, sostenute nell'anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;• nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. <p>Le suddette spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <p>Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50%.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE	<p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i suddetti soggetti devono inoltrare un'apposita istanza TELEMATICA all'Agenzia delle Entrate entro i termini ed utilizzando lo schema che sarà previsto con provvedimento della stessa Agenzia;</p> <p>Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle spese agevolabili sostenute nell'anno 2016.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.</p> <p>Tale percentuale è comunicata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31.3.2017.</p> <p><i>Divieto di cumulo</i></p> <p>Il credito d'imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p>
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016;• è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo; a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;• in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.</p>



CONTROLLI	L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.
	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - TEST E PROVE DI LABORATORIO
CHIARIMENTI	Con la ris. 22.12.2016 n. 119, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i test e le prove di laboratorio sono ammissibili al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.
FATTISPECIE PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA	La società Alfa esercita l'attività di "produzione di mescole e prodotti in gomma (codice Ateco 22.19.09)" e ha presentato istanza per sapere se può usufruire del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con riferimento ai test e alle prove di laboratorio.
ATTIVITÀ DI RICERCA	Al fine di individuare correttamente il perimetro oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa, l'Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo economico. Secondo il Ministero, i test e le prove di laboratorio delle "mescole e prodotti in gomma" sviluppati dall'interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi "mescole e prodotti in gomma" e, in quanto tali, dovrebbero rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. b) del DL 145/2013.
COSTI DI RICERCA COMMISSIONATI A TERZI	Per quanto riguarda la corretta classificazione dei relativi costi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi siano assimilabili alle attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.
	CREDITO D'IMPOSTA PER LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI
PROROGA	L'art. 2 co. 2 del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "Milleproroghe") ha ulteriormente prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre, obbligo previsto dall'art. 4 co. 1 del DL 18.5.2012 n. 63 conv. 16.7.2012 n. 103.
CREDITO D'IMPOSTA PER L-ADEGUAMENTO TECNOLOGICO	Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il suddetto art. 4 co. 1 del DL 63/2012 ha istituito un apposito credito d'imposta. Le disposizioni attuative del suddetto credito d'imposta dovranno essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
OPERATIVITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA	L'agevolazione, originariamente prevista per l'anno 2012, è stata successivamente differita al 2014, al 2015 e al 2016. L'art. 2 co. 2 del DL 244/2016, disponendo la suddetta proroga dell'obbligo di tracciabilità delle vendite dei giornali, prevede ora che il credito d'imposta sia conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31.12.2017
	credito d'imposta per erogazioni liberali a favore delle scuole (c.d. "school bonus")



	<p>Lo SCHOOL BONUS, introdotto dalla Legge 107/2015 e posticipato dalla Legge di Stabilità 2016 fino al 2017, è il nuovo credito d'imposta al 65% sulle erogazioni liberali destinate a scuole ed enti di formazione e ricerca e destinato alla realizzazione di nuove strutture; al potenziamento e manutenzione di quelle esistenti; ad interventi per l'occupabilità degli studenti.</p> <p>Lo SCHOOL BONUS dal 2018 scenderà al 50%.</p>
COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2016 n. 115, è stato istituito il codice tributo "6873", utilizzabile dall'1.1.2017 per consentire la compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole (c.d. "school bonus"), da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa (si vedano l'art. 1 co. 145 - 150 della L. 13.7.2015 n. 107, il DM 8.4.2016 e la circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20).</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo "6873", utilizzabile dall'1.1.2017, deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; • deve essere indicato, quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato "AAAA".
	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES
MODIFICA SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Con il DPCM 31.10.2016, pubblicato sulla G.U. 13.12.2016 n. 290, è stato approvato il nuovo elenco dei soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica, beneficiari delle erogazioni liberali che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES dell'erogante.</p> <p>L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha infatti previsto l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.</p> <p>In attuazione di tale disposizione, il DPCM 31.10.2016 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES.</p> <p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere soggetto a revisione annuale; • sostituisce quello approvato dal DPCM 4.2.2015 (pubblicato sulla G.U. 4.4.2015 n. 79); • contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 249 a 267).
	AGEVOLAZIONI FISCALI / INVESTIMENTI START UP
AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE - MESSA A REGIME E MODIFICHE	<p>Viene messa a regime, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start up innovative di cui all'art. 29 del DL 179/2012.</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, viene fissata al 30% la misura dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del DL 179/2012 sia per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'aliquota del 19%), sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell'aliquota del 20%), indipendentemente dalla</p>



	<p>tipologia di start up innovativa beneficiaria.</p> <p>La nuova aliquota riguarda, quindi, anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la precedente normativa prevedeva aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e al 27% di deduzione del reddito.</p> <p>Inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2017, viene raddoppiato, portandolo a 1.000.000,00 di euro, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF.</p> <p>PMI innovative</p> <p>Viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianità della PMI.</p> <p>Efficacia</p> <p>L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea</p>
--	--